



Comune di VESTENANOVA

Provincia di VERONA

Ordinanza N.
Data di registrazione

17
22/08/2025

Oggetto: **MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ CON CHIUSURA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA CHIESA.**

Il Responsabile Area Tecnica settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente

Premesso che con nota Prot. n. 5159 in data 05.08.2025 la ditta Mainente Costruzioni Srl ha richiesto la chiusura della strada di Via Chiesa nei tratti dal n. 14-34, 33-36 e 33-34-35 come da allegate planimetrie per lavori di bitumatura;

Valutata quindi la necessità di **procedere alla modifica temporanea della viabilità** mediante chiusura del tratto di strada di Via Chiesa come sopra descritto;

Richiamate, le seguenti disposizioni normative in materia di circolazione stradale:

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” ed in particolare l’art. 20 disciplinante l’occupazione della sede stradale e l’art. 21 disciplinante opere, depositi e cantieri stradali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” ed in particolare gli artt. da 30 a 43;

Eseguiti gli accertamenti di legge, con particolare riguardo:

- agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., disciplinanti rispettivamente la regolamentazione della circolazione in generale, all’esterno ed all’interno dei centri abitati, secondo cui è data facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli,
- all’art. 7 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., disciplinante le limitazioni alla circolazione, le condizioni e le deroghe;

Ritenuto quindi di dover disciplinare temporaneamente la circolazione stradale nelle aree interessate, direttamente e/o indirettamente dai lavori di realizzazione e posa conduttore gas metano;

Visti gli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” ed in particolare l’art. 20 disciplinante l’occupazione della sede stradale e l’art. 21 disciplinante opere, depositi e cantieri stradali;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;

ORDINA

In occasione dell'esecuzione dei lavori di bitumatura della Via Chiesa nel centro abitato di Vestenanova, nei tratti dal n. 14-34, 33-36 e 33-34-35 come da allegate planimetrie, per lavori di bitumatura, la **MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ mediante CHIUSURA DELLA STESSA dal giorno 27.08.2025 al giorno 05.09.2025** e comunque fino al termine dei lavori.

DISPONE CHE

- la ditta provveda alla disposizione della segnaletica secondo le normative vigenti in materia;
- che in caso di emergenza (ambulanze, soccorso, ecc) si dovrà consentire il passaggio sul tratto stradale interessato;

Prescrizioni accessorie:

- I divieti e gli obblighi istituiti ai sensi della presente ordinanza entreranno in vigore esclusivamente nei luoghi e nei momenti in cui la prescritta segnaletica e resa visibile in conformità ai dettami della normativa vigente.
- Tali prescrizioni, compatibilmente con l'esecuzione delle operazioni in argomento, non si applicheranno ai veicoli adibiti ai servizi di Polizia, Antincendio e Soccorso, ai veicoli dei Servizi Tecnici comunali, ai mezzi espressamente connessi alle attività, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'Ente.
- Sono a carico della ditta affidataria dei lavori in premessa, l'apposizione della prescritta segnaletica, così come tutte le comunicazioni con gli organi e gli uffici competenti.
- Dell'avvenuta apposizione, la ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune di Vestenanova, ai sensi di quanto disposto dalla norma vigente in materia.
- La ditta appaltatrice dovrà segnalare e delimitare l'area occupata, impedendo l'accesso ai luoghi di lavoro ed al raggio d'azione dei mezzi d'opera, alle persone non autorizzate (art. 21 CdS).
- Sono fatti salvi eventuali interventi effettuati in via d'urgenza per ragioni di pubblica incolumità richiesti dall'Ente.

- I soggetti individuati dall'art. 12 del C.d.S. sono incaricati del controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza.
- I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.
- La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Vestenanova e mediante la segnaletica stradale conforme al D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.
- In riferimento alla presente ordinanza si provvederà agli adempimenti di pubblicità ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33, citato in premessa.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.:

- Ente emanante: Comune di Vestenanova
- Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Tecnico LL.PP.
- Responsabile del procedimento: geom. Serafino Presa
- Modalità di ricorso:
 - Ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del D.lgs. n. 285/1992 (nuovo Codice della Strada), entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dall'articolo 74 del D.P.R. n. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del d.lgs. 02/07/2010, nr. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile

SERAFINO PRESA / ArubaPEC S.p.A.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (CAD) e norme
collegate*